



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Sintesi delle Linee Guida ANAC in tema di trasparenza amministrativa



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Il contesto normativo di riferimento

1. Riforma Madia – D.Lgs 125/2016
2. D.Lgs 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*
3. PNA 2016 – delibera 831/2016



Principali modifiche apportate dal D.Lgs 97/2016

1. mutato **ambito soggettivo di applicazione** della normativa sulla trasparenza;
2. introduzione del nuovo istituto dell'**accesso civico generalizzato** agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;
3. **un unico programma**: Programma triennale di prevenzione della corruzione + programma della trasparenza;
4. **nuove sanzioni pecuniarie** nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.



Le Linee Guida ANAC

Le Linee Guida ANAC sono integrative del PNA e con esse si opera una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni:

1. Linee Guida Foia – Det. 1309 del 28/12/2016
2. Linee Guida Trasparenza – Det. 1310 del 28/12/2016
3. Linee Guida art. 14 D.Lgs 33/2013 – in consultazione, con invio contributi entro il 12 gennaio 2017



Le Linee Guida sulla trasparenza

Le Linee guida sulla trasparenza sono suddivise in tre parti:

- 1° parte – illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati;
- 2° parte – si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013;
- 3° parte - indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati.



Nuovo allegato sugli obblighi di pubblicazione

In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Il nuovo allegato 1 viene adottato dall'Ateneo quale allegato per l'aggiornamento del PTPCT da approvarsi entro il 31 gennaio p.v. con inserimento di due colonne che indicano gli uffici responsabili della detenzione del dato e gli uffici responsabili della loro pubblicazione.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs 33/2013

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

- 1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «*in quanto compatibile*» (art. 2-bis, co. 2);
- 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «*in quanto compatibile*» e «*limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*» (art. 2-bis, co. 3).



Ambito soggettivo di applicazione dle D.Lgs 33/2013

Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d'indirizzo per gli ordini professionali.

Ma cosa si intende per «compatibile»?

Il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

La programmazione della trasparenza

Unico Responsabile – della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che dovrà operare in costante confronto con le strutture dell'ente.

Unico Piano - Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e in cui dovrà essere chiaramente identificata la sezione dedicata alla trasparenza (cfr. D.Lgs 33/2013, Delibera ANAC 831/2016, Linee Guida ANAC Trasparenza).

I PTPCT dovranno essere **pubblicati tempestivamente** sul sito istituzionale dell'ente e **comunque non oltre un mese dall'adozione.**



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Elementi necessari del PTPCT

- definizione degli **obiettivi strategici in materia di trasparenza** da parte degli organi politici (crf. co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016)
- **coordinamento tra gli obiettivi** strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché con il piano della performance
- **definizione dei flussi informativi** necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati
- **definizione di uno schema** in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività (v. allegato alle linee guida sulla trasparenza integrato e calibrato sulla struttura dell'ente)



Indicazioni operative per la qualità dei dati

1. I dati oggetto di pubblicazione devono essere forniti in **tabelle**;
2. deve essere indicata la **data di aggiornamento** del dato, documento ed informazione.

Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto (pdf/A, csv, excel, xml, anche al fine del riutilizzo dei dati).



Durata della pubblicazione

La **durata ordinaria della pubblicazione** rimane fissata in **5 anni** (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Trascorso il quinquennio la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5. **Viene quindi meno la sezione archivio.**

Ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT i dati ulteriori da pubblicare, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e procedendo alla **indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti**, come precisato nel richiamato co. 3 dell'art. 7-bis.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art.12)

Tra gli atti di carattere normativo generale, secondo quanto chiarito dalla Linee Guida sulla trasparenza sono da ricomprendersi:

- il **manuale di gestione del protocollo informatico**, dei flussi documentali e degli archivi (pubblicazione già prevista dal DPCM 3 dicembre 2013, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 82/2005)
- i **piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza**
- i **documenti di programmazione strategico-gestionale** propri di ogni ente
- gli **atti del NUV** nella sotto-sezione «controlli e rilievi sull'amministrazione»



Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività

Relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza i **compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente**

Agli obblighi di pubblicazione preesistenti ex art 15 si aggiunge quello relativo all'**attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi**, anche potenziale, di cui all'art. 53 co 14 del D.Lgs 165/01.



Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività

Non sono da pubblicare nella sotto-sezione «consulenti e collaboratori» i dati relativi a incarichi e consulenze riconducibili ai contratti di appalto di servizi (che invece andranno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello «bandi di gara e contratti»)

Tra gli incarichi di collaborazione e consulenza **vanno ricompresi** quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, gli incarichi di componente del Collegio sindacale, quelli di componente del Collegio dei revisori dei conti.



Bandi di concorso – art. 19

Si ribadisce la pubblicazione della pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

Per ogni bando è stato introdotto l'obbligo di pubblicare anche i **criteri e le modalità di valutazione della Commissione** (da pubblicarsi tempestivamente) e delle **tracce delle prove scritte** (da pubblicarsi dopo lo svolgimento delle prove).

La pubblicazione dei bandi espletati deve permanere sul sito per 5 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui occorre procedere con la pubblicazione.



Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle partecipazioni in soc. di diritto privato – art.22

Da tenere presente innanzitutto il D.Lgs 175/2016 – «***Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica***» cui il D.Lgs 33/2013 fa espresso rinvio.

Oltre a quanto già previsto, si segnalano i seguenti obblighi di pubblicazione:

- dei provvedimenti in materia di costituzione di soc. a partecipazione pubblica; acquisto, gestione, alienazioni di partecipazioni in società già costituite, quotazioni di soc. a controllo pubblico nei mercati regolamentati, razionalizzazione periodica di cui al TU sulle soc. partecipate;

Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle partecipazioni in soc. di diritto privato – art.22

- dei provvedimenti con cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale e dei provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Tali documenti sono quindi pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società (nonché dalle società), anche mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello “Società partecipate/provvedimenti società partecipate” della sezione “Amministrazione trasparente”



Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle partecipazioni in soc. di diritto privato – art.22

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 22 dal d.lgs. 97/2016, la **sanzione** relativa al divieto di erogare somme da parte delle amministrazioni si applica nei confronti di tutti gli enti e le società indicati nell'art. 22, co. 1, lett. da a) a c) solo nei casi in cui l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel comma 2 del medesimo articolo dipendano dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte degli enti e delle società, qualora tali dati non siano già nella diretta disponibilità delle amministrazioni.



Provvedimenti amministrativi – art.23

È stata **abrogata** la disposizione sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.

Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa – art.24

L'art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012.

Nonostante il difetto di coordinamento con la L 190/2012, il **monitoraggio periodico** concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, **misura necessaria di prevenzione della corruzione.**



Articoli 26 e 27 su concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ed elenco dei soggetti beneficiari

È confermato l'obbligo di pubblicazione per gli atti di concessione di **importo superiore ai 1.000,00 euro** (V. delibera 59/2013).

Si ricorda che **la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti** e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

Viene meno, con il D.Lgs 97/2016, la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l'indebita concessione di importo superiore a 1000 euro nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di concessione.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Art 4 bis – trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche

La disposizione di cui al comma 2 prevede che ogni amministrazione pubblici, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Art 4 bis – trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche



Sul bilancio – art. 29

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 33/2013 le Pubbliche amministrazioni pubblicano il **bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro 30 gg dalla sua adozione.**

Inoltre, le PP.AA. pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a **rappresentazioni grafiche.**



Sul bilancio – art. 29

Le amministrazioni pubblicano e rendono accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in **formato tabellare aperto** in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'obbligo di pubblicare il **piano degli indicatori**, attraverso il quale è possibile per i cittadini esercitare un controllo sugli obiettivi della pubblica amministrazione.

Sui beni immobili e gestione del patrimonio– art. 30

Le PP.AA. sono tenute a pubblicare non solo l'elenco degli immobili posseduti ma anche di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Le informazioni sugli immobili devono essere rese sulla base dei dati catastali.



Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione – art. 31

Ai sensi del nuovo articolo 31 del TU sulla trasparenza le PP.AA devono pubblicare:

1. gli **esiti dei controlli** sull'attività amministrativa, tutti gli atti del NUV;
2. la **relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile** al bilancio di previsione o budget;
3. le relative **variazioni al conto consuntivo o bilancio d'esercizio**;
4. **tutti i rilievi** ancorché non recepiti dalla **Corte dei Conti** riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e dei suoi uffici.



Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione – art. 31

Per quel che riguarda il NUV a titolo esemplificativo vanno pubblicati:

1. la relazione annuale sullo stato di funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità;
2. la validazione della relazione sulla performance;
3. l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione/ente.



Dati sui servizi erogati – art. 32

L'obbligo di pubblicazione concerne, ai sensi del co. 1, la **carta dei servizi** o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati.

Viene meno invece l'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi riferiti all'esercizio finanziario precedente.



Dati sui servizi erogati– art. 32

Si evidenzia che l'art. 7 co. 3 del d.lgs. 82/2005 (CO.A.D.), recentemente modificato dal d.lgs. 179/2016, con riferimento ai servizi in rete, ha **introdotto l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità del servizio reso, ivi incluse le statistiche di utilizzo.**

Si ritiene tali dati possano debbano essere pubblicati nella sotto-sezione di secondo livello "Servizi erogati/Servizi in rete".

Dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione – art. 33

L'art. 29 del d.lgs. 97/2013, nell'integrare il disposto dell'art. 33, ha previsto che nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, **anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente formulazione.**

Viene in tal modo chiarito che **la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione/ente**, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione – art. 33

Ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con **cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici.**

Le amministrazioni, pertanto, rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti.



Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati – art. 35

In un'ottica di semplificazione:

- a) è stato eliminato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito con la **pubblicazione dell'ufficio responsabile** (co.1, lett. c);
- b) è stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di *customer satisfaction* effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati, previsto alla lett. n), abrogata dall'art. 30 del d.lgs. 97/2016;
- c) è stato soppresso l'obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni (co. 3, lett. b) e c).

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – art. 37

Le PP.AA. Sono tenute a pubblicare:

1. gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 50/2016, come elencati nell'allegato 1 alle Linee Guida sulla trasparenza di ANAC;
2. gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto civico generalizzato ai predetti verbali, ex art. 5 co 2 e 5bis del D.Lgs 33/2013.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche - art. 38

Le PP.AA. Sono tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Opere pubbliche" del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risulta pubblicato il **programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali**, ex artt. 21 e 20 del D.Lgs 50/2016 e art. 37 del D.Lgs 33/2013; nonché il **programma biennale di acquisti di beni e servizi**.



Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche - art. 38

Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, previsto nel testo previgente, l'obbligo è stato esteso anche alle opere pubbliche in corso.

Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Accesso civico per mancata pubblicazione dei dati

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli **indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.**



Decorrenza della nuova disciplina

23 dicembre 2016 - con riferimento sia agli obblighi di sia all'accesso civico generalizzato.

Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l'attività di vigilanza dell'Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l'adozione dei PTPCT.



Linee Guida sull'art. 14 del D.Lgs 33/2013

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016».

In consultazione con possibilità di invio contributi fino al **12 gennaio 2017**.



Linee Guida sull'art. 14 del D.Lgs 33/2013

L'art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Viene ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, al fine di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a **tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.**



Linee Guida sull'art. 14 del D.Lgs 33/2013

Il **novero dei soggetti è stato ampliato** rispetto alla disposizione previgente con particolare riferimento ai **dirigenti**, confermando, per il resto, l'interpretazione sull'art. 14 che l'Autorità aveva dato nella delibera n. 144/2014 dove erano state indicate le categorie di titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati tenuti ad osservare gli obblighi di cui all'art. 14.



Dati da pubblicare

Sono stati ampliati gli obblighi di pubblicazione per tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice e a cui sono attribuite competenze in grado di incidere sul perseguimento dei fini istituzionali degli enti.

Nell'allegato 1 è riportata un'elencazione esemplificativa dei soggetti tenuti alle pubblicazioni richiamate dalla norma.

Nel dettaglio dei dati, documenti e informazioni da pubblicare non vi sono modifiche rispetto alla precedente previsione; **per i soli dirigenti è stato invece introdotto un nuovo obbligo di pubblicazione riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica** (art. 14, co 1 ter).



Titolari di incarichi politici – co 1 art. 14

La disposizione di cui al co. 1 dell'art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo.

Le disposizioni di cui al co. 1 dell'art. 14 si applicano ai titolari di incarichi politici anche non di carattere elettivo.

Non rileva che la carica sia attribuita a titolo gratuito. La deroga contemplata nel co. 1 bis dell'art. 14 per gli incarichi e le cariche dell'amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.



Titolari di incarichi o cariche di amministrazione di direzione o di governo – co 1bis art. 14

Il co. 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di cui al co. 1, lett. da a) ad f) ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.

A proposito dell'individuazione di detti titolari, la norma si pone in evidente continuità con l'interpretazione già fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014.



Titolari di incarichi o cariche di amministrazione di direzione o di governo – co 1bis art. 14

Richiamando l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 (rubricato «*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*») l'Autorità aveva ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 non solo ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Titolari di posizioni organizzative – co 1 quinqües art. 14

Il co. 1-quinqües dell'art. 14 estende l'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative.

In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, co. 1-bis, del d.lgs. 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate cui i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, delegano per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze proprie della funzione dirigenziale.

Diversa disciplina è prevista al co. 1-quinqües dell'art. 14 per gli altri **titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale tenuti al solo obbligo di pubblicare il *curriculum vitae*.**



Obbligo di comunicazione per i dirigenti

I dirigenti sono tenuti a **comunicare** alla propria amministrazione di appartenenza l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di **pubblicare** sul proprio sito istituzionale detto dato.



Obbligo di comunicazione per i dirigenti

Cosa si intende per «**emolumenti complessivi**»?

Il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 8/2012 riguardante l'applicazione dell'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, ha fornito alcune indicazioni chiarendo che *«sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza»*.



Obbligo di comunicazione per i dirigenti

Anche l'INPS ha ribadito che ai fini del calcolo dell'importo complessivo degli emolumenti devono essere computate le somme comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015).



Obbligo di comunicazione per i dirigenti

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in questione negli **“emolumenti complessivi” ad avviso dell'Autorità** vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni.

Tali dati vanno **aggiornati** annualmente entro un termine ragionevole, e comunque **non oltre il 30 marzo**, tenendo conto degli emolumenti effettivamente erogati nell'anno precedente.



Soggetti cessati dall'incarico

Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una **dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione**, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 4). La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito dell'amministrazione dal quale, invece, ai sensi dell'art. 14, co. 2 sono rimosse la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico.

Con riguardo alla dichiarazione dei redditi i soggetti cessati dall'incarico sono tenuti a depositare, ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Il soggetto cessato è tenuto a trasmettere all'amministrazione, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione (es. nel caso di cessazione a febbraio 2017 è depositata sia la dichiarazione dei redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione dei redditi 2017 da presentarsi nel 2018).



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Soggetti cessati dall'incarico

Fatta eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra specificato. Decorsi detti termini i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico generalizzato.

Si precisa che con riguardo ai dirigenti devono considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla cessazione dell'incarico stesso.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

Negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 14, co. 1, lett. f) i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi, e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (art. 3, l. 441/1982) (Allegato n. 3). Per agevolare l'attività di vigilanza dell'Autorità, entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.



Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle. La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Allegato 1

COMPARTO UNIVERSITÀ STATALI		
Art. 14, co. 1	Art. 14, co. 1-bis	Art. 14, co.1-bis Art. 14, co. 1-ter Art. 14, co. 1-quinquies
/	Titolari di incarico o carica di amministrazione, direzione e di governo (non applicabile agli incarichi attribuiti a titolo gratuito)	Titolari di incarico dirigenziale a qualsiasi titolo conferito; titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali
	<ol style="list-style-type: none">1. Rettore2. Consiglio di amministrazione3. Senato accademico (qualora dotato di poteri di indirizzo)	<ol style="list-style-type: none">1. Direttore generale2. Direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche3. Dirigenti4. Capi uffici di diretta collaborazione5. Posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali